

**Verbale di Assemblea dei soci**  
**dell'Associazione ARCI "A. DI SORCO" CF 8001169494**  
**(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)**

L'anno 2021 il giorno .....30..... del mese di APRILE, alle ore...15.00....., si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del CIRCOLO ARCI "A DI SORCO" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili).
- 2) varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente del CIRCOLO, il Sig. ...ROBERTO DE MAJO..... il/la quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la sig MICHELA BECHELLI.....

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, delibera di approvare:

a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa:  
"....."

c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "...LIVORNO.....".

Il Presidente ed il Segretario/a vengono incaricati/a alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore .....17.00....., previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a

Michele Bechelli

Alle Entrate  
Circolo ARCI di Livorno  
registrato il

Al n° 1947 del 12/04/2021

Riscosso €

Operatore

Il/la Presidente

Roberto De Majo



# Statuto CIRCOLO " ARCI A. DI SORCO APS"

## Definizioni e Finalità

### icolo 1

ostituisce l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato me CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "ArCI A. Di Sorco APS rdicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Livorno (LI ), Via S. Jacopo in Acquaviva, 86. trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta odifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a arattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

### Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/ delle soci/e e di tutti/e i/e cittadini/e.
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- a promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci
- strumenti di partecipazione;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;



### Articolo 3

l) L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

j) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

colore l'Associazione si propone di svolgere le Attività Generali organizzando e promuovendo nello specifico:

promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;

attività ricreative e di socializzazione per anziani;

attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;

- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;

- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;

- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

Attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'Associazione, permettere sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

Le attività sono potenziali settore di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute per l'attività svolta documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs 11/7/2017. Sono esclusi rimborsi spesso effettuati.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### I/le Soci/e

#### Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda all'Associazione menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente

o trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso non uncherà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

#### **collo 7**

Il funzionamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti per tutti gli associati.

Le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che siano iscritti/e da almeno 1 mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

#### **Articolo 8**

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Articolo 9**

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

#### **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

## olo 11

uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione ta.

tro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo e all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

## Patrimonio Sociale e rendicontazione

### icolo 12

atrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare l'perseguimento delle finalità sociali.

so è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

## Organismi dell'Associazione

### Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### Articolo 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno 1 mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima.

### Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia

il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. È nominata aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno fatto parte alla convocazione.

19. La convocazione è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. In seconda convocazione la presenza di almeno tre quinti dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le soci/e con diritto di voto, è sufficiente per deliberare. 20. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali e in ogni caso, salvo le modalità previste dall'art. 20, le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali.

21. Il principio del voto singolo e non sono ammesse deleghe.

22. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

24. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissari di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4

25. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

26. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

27. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

28. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

29. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

30. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

31. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

obiettivo elegge al suo interno:

• **Presidente:** ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Il Presidente del Consiglio può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio. Il Presidente e i soci dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

• **Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni, se il Presidente è presente. Il Vicepresidente cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e il bilancio; tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

• **Segretario/a:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e il bilancio; tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**Articolo 26**

Il Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

• Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

• Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; • Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

• Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

• all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseraamento;

• deliberare circa l'ammissione del/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;

• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti del/le soci/e;

• sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

• decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

• presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

**Articolo 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente, e da ritenersi valido. Il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza del/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la elezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione del/le soci/e che richiedano di consultarlo.

**Articolo 28**

Il/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio

...azione scitta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.  
...a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo  
... del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i  
... Consiglio decaduti, i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.  
... per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio  
... cui Consiglio decade.

... il Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dell/Ile Consiglieri/e.  
... il Direttivo o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.  
... del Sindaco revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda  
... per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un  
... di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti  
... sezione.

... che di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica  
... del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto  
... 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto  
... categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno  
... cinque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

... Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,  
... ne con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto  
... organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile  
... in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

... Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità  
... che il Collegio particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale  
... stato esposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del  
... bilancio svolto dai sindaci.

... i componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e  
... di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su  
... determinati affari.

... Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione del/Ile  
... soci/e che richiedano di consultarlo.

#### Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori  
legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Norme di Scioglimento

#### Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere  
presa da almeno i tre quinti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei almeno tre quarti di questi. Ove  
non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno  
venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere  
deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere  
positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione  
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di  
liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si  
applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

#### Disposizioni Finali

#### Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o da eventuali regolamenti dalle delibere degli organi associativi, si applicano le  
norme del d.lgs. 11/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il/la Segretario/a

Muhammad Besnoor

Il/la Presidente





Originale dello Statuto approvante  
all'atto regio 12/09/2021 al n° 1947